

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2019, n. 20-8335

D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e L. 11 gennaio 2018, n. 3. Istituzione dell'Osservatorio regionale delle Professioni Sanitarie.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. è stato approvato il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;

l’art. 6-ter del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. prevede che il Ministero della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni ed i Collegi professionali interessati (ora Ordini professionali), provveda alla rilevazione del fabbisogno per il S.S.N., anche suddiviso per Regioni, del personale delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;

con L. 26 febbraio 1999, n. 42 sono state approvate le “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” e con la successiva L. 10 agosto 2000, n. 251 e s.m.i. si è provveduto alla “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” si è provveduto a disciplinare, all’art. 18, la formazione dei medici chirurghi;

il D.I. 29 marzo 2001 ha previsto la “Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., da includere nella fattispecie previste dagli artt. 1,2,3 e 4 della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1 L. n. 251/2000)”;

il D.M. 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie ha previsto, all’art. 10, in particolare, l’istituzione presso il MIUR dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, avente il compito di formulare proposte e pareri in ordine alla definizione dei requisiti d’idoneità organizzativi, strutturali e tecnologici per l’accreditamento delle strutture didattiche universitarie e ospedaliere in cui si svolge la formazione delle figure professionali dell’area sanitaria, nonché definire criteri e modalità per assicurare la qualità della stessa formazione in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea;

con successivo D.I. 30 dicembre 2010 si è data attuazione al disposto di cui all’art. 10 del citato D.I. 19 febbraio 2009, istituendo presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) l’Osservatorio Nazionale per le professioni sanitarie;

con successivo D.I. 10 marzo 2016, n. 155, si è provveduto a nominare, con durata triennale, i componenti dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto del 19 febbraio 2009;

con la L. 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute” (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018), è stata prevista la modifica, al Capo II, art. 4 (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie), dei capi I, II e III del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561;

con il D.M. del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 si sono definiti i requisiti e le modalità per l’istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

con il D.M. del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della citata L. 11 gennaio 2018, n. 3, si è provveduto ad approvare l'ordinamento della professione di chimico e fisico;

con la D.C.R. 3 aprile 2012, n. 167 – 14087, che approva il Piano socio-sanitario 2012-2015, al punto 2.5 “La qualità e le professioni sanitarie” si afferma la necessità di promuovere azioni per il pieno coinvolgimento dei professionisti sanitari nei processi decisionali aziendali, anche in termini di strategie e valutazione dei risultati, ciò nell'ottica di assicurare la qualità delle prestazioni e dei servizi del sistema sanitario, all'interno del quale le professioni sanitarie operano e si sviluppano; gli Ordini e i Collegi delle professioni sanitarie, così come riordinati dalla citata L. 11 gennaio 2018, n. 3, promuovono e assicurano la qualità tecnico-professionale delle professioni sanitarie al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

con l'adozione della Determinazione dirigenziale della Direzione Sanità “Settore Sistemi Organizzativi e risorse umane del SSR”, n. 639 del 11/10/2018, si è preso atto dell'istituzione della Scuola Interuniversitaria per le professioni sanitarie (SIUPS), a seguito della stipula della convenzione tra i due Atenei piemontesi (Repertorio 08/2018).

Dato atto che, al fine di rafforzare il confronto sulle principali tematiche che interessano l'area delle professioni sanitarie e nell'ottica di migliorare l'appropriatezza delle risposte ai bisogni di salute dei cittadini, in data 23 novembre 2018 si è tenuto presso la Direzione Sanità un incontro con i rappresentanti della SIUPS e con gli Ordini delle Professioni infermieristiche, di Ostetrica/o, dei Tecnici di sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, dei Medici e degli Odontoiatri, dei Medici Veterinari, dei Farmacisti, dei Biologi, degli Psicologi, dei Chimici e dei Fisici, nel quale si è condivisa la proposta di prevedere un Osservatorio regionale delle professioni sanitarie, delineandone le funzioni, gli ambiti di attività e la sua composizione.

Ritenuto di istituire presso la Direzione regionale alla Sanità un Osservatorio delle professioni sanitarie che possa configurarsi quale sede di confronto tecnico-consulativo a supporto delle attività di indirizzo e di programmazione, nei seguenti ambiti di interesse:

- procedure relative alla programmazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nell'ottica di migliorare l'appropriatezza delle risposte ai bisogni di salute della popolazione;
- programmazione delle attività di formazione e dei processi di aggiornamento per le professioni sanitarie, assicurando il mantenimento dei requisiti professionali con il conseguimento dei crediti ECM;
- sviluppo e qualità dei servizi sanitari attraverso l'attività consultiva in materia di organizzazione, programmazione del lavoro e sanitaria sia nella fase di elaborazione sia nella fase di revisione del Piano Sanitario Regionale, la definizione dello standard di fabbisogno dei profili professionali di interesse nonché attraverso l'attività svolta dagli Ordini professionali in merito alla verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale;
- raccordo tra le funzioni strategiche del Servizio Sanitario Regionale e le funzioni istituzionali degli Ordini provinciali;
- innovazione e sviluppo della qualità dei servizi sanitari attraverso l'attività consultiva e di vigilanza in materia di programmazione e organizzazione del lavoro e potenziamento ed il miglioramento dell'organizzazione dell'attività professionale, promuovendo a tal fine l'integrazione multiprofessionale;
- valorizzazione delle competenze delle professioni sanitarie presenti sul territorio regionale anche attraverso la definizione di standard operativi minimi e la definizione di appropriati modelli assistenziali di riferimento sia nelle strutture pubbliche sia nelle strutture private accreditate;
- monitoraggio dell'appropriatezza delle cure e dell'assistenza erogati ai cittadini nelle strutture sia pubbliche sia nelle strutture private.

Ritenuto, altresì, di approvare l'allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui sono definiti più dettagliatamente gli ambiti di interesse e la composizione del suddetto Osservatorio.

Ritenuto, altresì, di demandare alla competente Direzione Sanità l'adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento.

Vista la L. 24 maggio 1967, n. 396;

vista la L. 8 novembre 1984, n. 750;

vista la L. 24 luglio 1985, n. 409;

vista la L. 18 febbraio 1989, n. 56;

visto il D.lgs. 8 agosto 1991, n. 258;

visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

vista il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

visto il D.L. 29 marzo 2001;

visto il D.L. 19 febbraio 2009;

visto il D.L. 30 dicembre 2010;

vista la L. 11 gennaio 2018, n. 3;

visti i Decreti del Ministero della Salute del 13 e del 23 marzo 2018;

vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.C.R. 3 aprile 2012, n. 167 – 14087.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime;

delibera

- di istituire, presso la Direzione regionale alla Sanità, l'Osservatorio regionale delle professioni sanitarie, quale sede di confronto tecnico-consultivo a supporto delle attività di indirizzo e di programmazione negli ambiti operativi riportati in premessa e di approvare l'allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui sono definiti più dettagliatamente gli ambiti di interesse e la sua composizione;

- di demandare alla Direzione regionale Sanità l'adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010.

(omissis)

Allegato

OSSERVATORIO REGIONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

1. Premessa

Con D.I. del 30 dicembre 2010 del MIUR, adottato di concerto con il Ministero della Salute, è stato istituito presso il MIUR l'Osservatorio delle professioni sanitarie, i cui compiti sono definiti all'art. 2 del citato D.I.

Con l'approvazione della L. 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute" (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018) sono state introdotte innovazioni con particolare riferimento al riordino delle professioni sanitarie che non erano dotate di albo professionale.

Con il D.I. 10 marzo 2016, n. 155, si è provveduto a nominare, con durata triennale, i componenti dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del decreto del 19 febbraio 2009.

Tenuto conto della necessità di rafforzare il confronto sulle principali tematiche che interessano l'area delle professioni sanitarie, nell'ottica di migliorare l'appropriatezza delle risposte ai bisogni di salute dei cittadini.

Dato atto che in data 23 novembre 2018 si è tenuto presso la Direzione Sanità un incontro con i rappresentanti della SIUPS e con gli Ordini delle Professioni infermieristiche, di Ostetrica/o, dei Tecnici di sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, dei Medici e degli Odontoiatri, dei Medici Veterinari, dei Farmacisti, dei Biologi, degli Psicologi, dei Chimici e dei Fisici, nel quale si è condivisa la proposta di istituzione di un Osservatorio regionale delle professioni sanitarie, delineandone le funzioni, gli ambiti di attività e le sua composizione.

Il suddetto Osservatorio regionale si configura quale sede di confronto tecnico-consultivo a supporto delle attività di indirizzo e di programmazione in tema di sanità regionale.

L'Osservatorio rappresenterà la sede in cui affrontare temi di discussione riguardanti l'area delle professioni sanitarie: infermieristica ed ostetrica, riabilitative e tecniche (diagnostica, assistenziale e della prevenzione), nonché delle professioni del medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo.

2. Ambiti di interesse dell'Osservatorio

L'Osservatorio rappresenta la sede di confronto tecnico-consultivo a supporto delle attività di indirizzo e di programmazione nei seguenti ambiti:

- procedure relative alla programmazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nell'ottica di migliorare l'appropriatezza delle risposte ai bisogni di salute della popolazione;
- programmazione delle attività di formazione e dei processi di aggiornamento per le professioni sanitarie, assicurando il mantenimento dei requisiti professionali con il conseguimento dei crediti ECM;
- sviluppo e qualità dei servizi sanitari attraverso l'attività consultiva in materia di organizzazione, programmazione del lavoro e sanitaria sia nella fase di elaborazione sia nella fase di revisione del Piano Sanitario Regionale, la definizione dello standard di fabbisogno dei profili professionali di interesse nonché attraverso l'attività svolta dagli Ordini professionali in merito alla verifica del possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale;
- raccordo tra le funzioni strategiche del Servizio Sanitario Regionale e le funzioni istituzionali degli Ordini provinciali;
- innovazione e sviluppo della qualità dei servizi sanitari attraverso l'attività consultiva e di vigilanza in materia di programmazione e organizzazione del lavoro e potenziamento ed il miglioramento dell'organizzazione dell'attività professionale, promuovendo a tal fine l'integrazione multiprofessionale;
- valorizzazione delle competenze delle professioni sanitarie presenti sul territorio regionale anche attraverso la definizione di standard operativi minimi e la definizione di appropriati modelli assistenziali di riferimento sia nelle strutture pubbliche sia nelle strutture private accreditate;
- monitoraggio dell'appropriatezza delle cure e dell'assistenza erogati ai cittadini nelle strutture sia pubbliche sia nelle strutture private.

L'Osservatorio assicura, altresì, attraverso l'attivazione di gruppi tematici e/o tavoli tecnici di lavoro, l'approfondimento di problematiche legate alle professioni sanitarie indicate in premessa, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari e dell'organizzazione dell'attività professionale.

3. Composizione dell'Osservatorio

L'Osservatorio è così composto:

- Direttore della Direzione Sanità o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
- Dirigenti e funzionari competenti della Direzione Sanità, individuati a seconda delle diverse materie trattate;
- n. 2 rappresentanti a livello regionale per ciascun Ordine professionale interessato, designati dai rispettivi Ordini:

Ordine delle Professioni infermieristiche; Ordine della Professione di Ostetrica/o; Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione; Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; Ordine dei Medici Veterinari; Ordine dei Farmacisti; Ordine dei Biologi; Ordine degli Psicologi; Ordine dei Chimici e dei Fisici.

Per quanto attiene, in particolare, all'Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, i rappresentanti saranno designati per ciascuna area professionale di riferimento, ovvero n. 2 rappresentanti per le "professioni sanitarie riabilitative"; n. 2 rappresentanti per le "professioni tecnico-diagnostiche"; n. 2 rappresentanti per le professioni tecnico-assistenziali; n. 2 rappresentanti per le "professioni tecniche della prevenzione".

- n. 2 rappresentanti della SIUPS (Scuola Interuniversitaria delle Professioni sanitarie);
- Direttore e il Presidente delle Scuole di Medicina rispettivamente dell'Università degli Studi di Torino e degli Studi del Piemonte Orientale, o loro delegati.

Con determinazione della Direzione Sanità saranno individuati i componenti dell'Osservatorio, il cui incarico avrà durata triennale, che potrà essere rinnovato.

In caso di attivazione di tavoli tematici che richiedessero il coinvolgimento di altra Direzione regionale, in sede di convocazione sarà individuato il Dirigente competente per materia o suo funzionario delegato.

Ogni tavolo di lavoro tematico dovrà individuare tra i suoi componenti un coordinatore, il quale avrà il compito di illustrare all'Osservatorio, a conclusione dei lavori, gli esiti emersi.

Qualora si rendesse necessario avvalersi di esperti per lo svolgimento delle funzioni in capo all'Osservatorio, sarà possibile procedere alla loro individuazione senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Modalità di funzionamento dell'Osservatorio

La partecipazione all'Osservatorio non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.

Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio saranno definite con apposito regolamento, approvato con determinazione della Direzione Sanità.

Il suddetto regolamento dovrà prevedere, in particolare:

- la periodicità delle convocazioni dell'Osservatorio;
- le modalità di convocazione;
- il supporto per lo svolgimento delle attività di segreteria e di verbalizzazione;
- la presentazione di un report annuale delle attività svolte dall'Osservatorio.